

# **COMUNE DI OSPEDALETTO**

## **PROVINCIA DI TRENTO**

### **REGOLAMENTO PULIZIA CAMINI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 18. dd. 16.05.2016.

## REGOLAMENTO COMUNALE PULIZIA CAMINI

### ART. 1 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

Agli effetti della regolare manutenzione degli impianti termici al fine della conseguente prevenzione degli incendi e delle intossicazioni da monossido di carbonio, e in base all'art. 14 della L.R. 20 agosto 1954, n. 24, è costituito nel Comune di Ospedaletto il servizio **OBBLIGATORIO** di:

pulizia dei condotti a servizio dei generatori alimentati da combustibile solido per garantire il mantenimento delle sezioni libere da qualsiasi deposito o ostruzione anche attraverso l'asportazione di depositi carboniosi. La pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici di rimuovere i depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione di prodotti da combustione.

Fino all'emanazione di specifiche norme tecniche di settore, i condotti a servizio di generatori utilizzati anche saltuariamente ed alimentati con combustibile solido sono controllati e puliti:

- a) almeno una volta l'anno;
- b) indipendentemente da quanto previsto in precedenza prima di ogni riavvio dopo lunghi periodi di inutilizzo, e ogni qualvolta si verifichino fenomeni di malfunzionamento.

### ART. 2 - IMPIANTI INTERESSATI

I camini o canne fumarie oggetto del presente regolamento sono quelle al servizio di apparecchi generatori di calore a combustibile solido, liquido e gassoso, alimentati a: ciocchi di legno, cippato, pellets, gasolio, kerosene, GPL e metano.

Secondo il D.M. 37/2008, art. 1, comma 2, lettera C, il camino/canna fumaria unitamente all'apparecchio generatore di calore, di qualsiasi natura e specie esso sia, è considerato impianto termico. Una sola parte, come il camino/canna fumaria, è considerata porzione d'impianto.

### ART. 3 - SCADENZE

La pulizia e il controllo degli impianti termici in esercizio devono essere effettuati obbligatoriamente tenendo come scadenza base minima i seguenti termini:

- almeno di una volta ogni anno;
- per gli impianti a combustibile liquido (gasolio): ogni anno, oltre al controllo fumi come già previsto per legge;
- per gli impianti a combustibile liquido (GP): ogni tre anni, oltre al controllo fumi come già previsto per legge;
- per gli impianti a combustibile gassoso (metano): ogni tre anni, oltre al controllo fumi come già previsto per legge;
- per gli impianti a combustibile liquido (kerosene): ogni tre anni.

L'installatore dell'impianto termico può obbligare la manutenzione ordinaria con maggior frequenza, anche più volte l'anno a seconda dell'impianto. In tal caso il proprietario/affittuario/amministratore dovrà richiedere o svolgere le pulizie e richiedere il controllo extra. Gli impianti termici di esercizi pubblici, attività di ristorazione o industriali, dovranno essere puliti e controllati ogni qualvolta il bisogno lo richieda e comunque non oltre alle scadenze sopra indicate.

## **ART. 4 - SOGGETTI INTERESSATI**

Il proprietario, o suo delegato, sono responsabili di tutto quanto riportato nel presente regolamento.

Per procedere al controllo e spazzatura degli impianti termici in esercizio i proprietari, affittuari, amministratori devono rivolgersi ad una impresa di spazzacamino, salvo quanto disposto dal successivo comma terzo.

I proprietari, affittuari, amministratori possono provvedere direttamente alla pulitura dell'impianto termico, nel rispetto delle scadenze al presente regolamento, devono essere in possesso di idonea attrezzatura, devono essere in grado di svolgere tale attività, e devono munirsi di tutti i dispositivi di protezione individuale e adottare tutti gli accorgimenti previsti dalle norme in tema di sicurezza, esonerando, di conseguenza, l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

Nessuno può esercitare il mestiere di Spazzacamino sul territorio comunale senza la regolare iscrizione al Registro imprese della Camera di Commercio di Trento e all'Albo imprese artigiane della Provincia autonoma di Trento, e senza il permesso speciale rilasciato dal Sindaco sentita la Giunta comunale o, ove esista, la commissione antincendi, come previsto dal art. 14, comma 2, della L.R. 20 agosto 1954, n. 24.

## **ART. 5 - OBBLIGHI PROPRIETARI O DELEGATI**

E' dovere del proprietario o suo delegato provvedere a che, durante lo svolgimento del lavoro di pulitura e controllo degli impianti termici in esercizio, siano chiuse completamente ed in modo adeguato tutte le aperture dei condotti/raccordi da fumo, onde evitare la fuoriuscita di fuligine nei locali abitati.

E' dovere del proprietario o suo delegato, durante lo svolgimento del servizio di spazzatura e controllo, facilitare l'accesso ai locali interessati e al tetto dello Spazzacamino e informare lo stesso sull'esistenza di accessi facilitati quali botole o scale interne. E' inoltre dovere del proprietario o suo delegato permettere allo spazzacamino di essere libero di operare il suo compito a regola d'arte come meglio ritiene opportuno.

E' dovere del proprietario o suo delegato aver cura che le porticine di ispezione dei camini site nei sottotetti e negli scantinati siano, in ogni momento, accessibili.

## **ART. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPAZZACAMINO**

Lo spazzacamino dovrà presentarsi per il servizio presso le abitazioni munito di copia dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco e tesserino di riconoscimento.

Lo spazzacamino è responsabile nei riguardi del proprietario o suo delegato della casa dei danni arrecati, dovuti a negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme legislative e regolamenti o trascuratezza nello svolgimento dell'incarico.

Lo spazzacamino durante i lavori di pulitura e controllo dovrà mantenere un corretto comportamento, evitando il più possibile di sporcare i locali ove hanno luogo le operazioni.

L'accesso al tetto dovrà avvenire usando tutte le precauzioni e le cautele per evitare danni e nel rispetto delle indicazioni delle norme antinfortunistiche in vigore per tutelare l'incolumità e la sicurezza dei lavoratori, esonerando, di conseguenza, il proprietario o suo delegato da ogni e qualsiasi responsabilità.

### **ART. 7 - FORME ALTERNATIVE DI PULIZIA**

Su tutto il territorio comunale sussiste il divieto assoluto di pulire i camini/canne fumarie mediante il sistema dalla "bruciatura controllata". In alternativa alla bruciatura devono essere adottati sistemi come la fresatura o la martellatura del camino. Se necessario deve essere ripristinato un adeguato rivestimento interno.

### **ART. 8 - SITUAZIONI DI PERICOLO**

Nel caso in cui lo spazzacamino o il proprietario o il suo delegato, durante le regolari operazioni di visita, controllo e pulizia, rilevasse situazioni di pericolo o anomalie gravi di un impianto termico, è obbligato ad informare immediatamente per iscritto l'Amministrazione comunale ed il Corpo dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti.

### **ART. 9 - CONTROLLI**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento controlli, anche a campione, per verificare il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento da parte del proprietario o suo delegato, secondo le modalità che riterrà più opportune, anche avvalendosi di personale tecnico competente o dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti. In tal caso sarà a carico del proprietario o suo delegato eventualmente inadempiente il rimborso delle spese sostenute per il controllo, e saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 12 del presente regolamento.

L'amministrazione comunale può compiere controlli in ogni momento, anche a campione, dello svolgimento del servizio e del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento da parte dello spazzacamino autorizzato, secondo le modalità che riterrà più opportune, anche avvalendosi di personale tecnico competente o dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti, e anche a mezzo inchiesta ai proprietari/affittuari/amministratori, e, nel caso, provvedere con il richiamo, fino alla eventuale revoca del permesso.

Ai sensi dell'art. 28, lett. b, della L.R. 20 agosto 1954, n° 24, il controllo di cui al presente regolamento da parte dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti è considerato servizio a pagamento. Per tale controllo la Giunta Comunale fisserà e potrà aggiornare annualmente una quota a titolo rimborso spese, che il singolo proprietario verserà all'atto della visita, dietro rilascio di idonea ricevuta. I proventi per il servizio reso verranno iscritti al bilancio di gestione del Corpo dei vigili del fuoco.

### **ART. 10 - TARIFFE**

Prima dell'inizio delle operazioni di pulizia lo spazzacamino presenterà al proprietario o al suo delegato il proprio tariffario.

### **ART. 11 - LIBRETTO CAMINO**

E' obbligatorio registrare l'avvenuto intervento, sia di sola pulizia o di solo controllo che di pulizia e controllo, sull'apposito "libretto camino", il cui schema è allegato al presente regolamento.

Il libretto va compilato da parte del proprietario o suo delegato. Tale registro sarà conservato presso l'immobile in cui si trova il camino con la cura del buon padre di famiglia, ed esibito a ogni controllo da parte del Comune o del Corpo dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti e ad ogni intervento da parte dello spazzacamino.

### **ART. 12 - SANZIONI**

I contravventori al presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, saranno puniti con le procedure previste dal Testo Unico delle Leggi Comunali e Provinciali e saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie da euro 50,00 fino ad un massimo di euro 1.000,00.

### **ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento risulta abrogato il precedente regolamento comunale pulizia camini del Comune di Ospedaletto.

### **ART. 14 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Il presente regolamento, disciplinando il controllo e la pulitura degli impianti termici, si riferisce agli interventi di ordinaria manutenzione. Gli interventi di straordinaria manutenzione devono invece essere eseguiti da aziende abilitate secondo il D.M. del 22 gennaio 2008, n. 37, e deve essere rilasciata regolare Dichiarazione di conformità alla regola dell'arte come previsto dal medesimo D.M. 37/2008, art. 7.

Nel caso di trasformazione dell'impianto l'intervento ricade nel caso di manutenzione straordinaria.

## ALLEGATO

### **NIENTE RIFIUTI NELLE STUFE**

L'aumento delle tasse per lo smaltimento dei rifiuti può far nascere la tentazione di eliminarli illegalmente. Gli abusi più diffusi riguardano l'uso del proprio riscaldamento a legna come un "inceneritore di rifiuti", oppure l'abbandono di rifiuti all'aperto. Chi elimina i rifiuti in questo modo nuoce all'ambiente, ai propri simili e a se stesso. Infatti, il deposito e la combustione di rifiuti non eseguiti secondo le prescrizioni provocano l'inquinamento del suolo e l'emissione di sostanze nocive nell'aria, che agiscono soprattutto nelle immediate vicinanze. Infine, i residui della combustione di rifiuti danneggiano anche l'impianto stesso di riscaldamento a legna.

### **PICCOLI SFORZI, GRANDI RISULTATI**

Uno smaltimento corretto riduce in modo rilevante l'emissione di sostanze nocive nell'atmosfera. Le analisi dimostrano che la combustione di rifiuti in caminetti o stufe a legna, libera nell'aria una quantità di DIOSSINA 1.000 volte superiore rispetto a quanto avverrebbe negli impianti di incenerimento idonei allo scopo.

### **Pulizia e controllo impianti termici dell'abitazione**

Proprietario: \_\_\_\_\_

Ubicazione dell'abitazione:

via n.

Numeri camini/canne fumarie:



